

REGOLAMENTO (CE) N. 1106/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1995

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione, e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti rischia di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale di tali prodotti, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione⁽⁵⁾; che è necessario sospendere temporaneamente

la fissazione in anticipo della restituzione, per i prodotti in questione e non rilasciare i titoli per le domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui ai codici NC 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione è sospesa nel periodo compreso tra il 17 e il 18 maggio 1995 per le domande di titolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95.

2. Non è dato seguito alle domande pendenti di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui al paragrafo 1, il cui rilascio sarebbe dovuto intervenire a partire dal 12 maggio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 140 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.